

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/CDN **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Giuseppe Febbo, dall'avv. Pietro Ferri, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 gennaio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO D'ALESSANDRO (delegato regionale per l'attività di base del C.R. Molise SGS) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 1954/505pf05-06/SP/ma del 21.5.2007).

Con atto del 21.5.2007 il Procuratore Federale deferiva alla C.A.F. il Sig. D'Alessandro Siro, delegato regionale per l'attività di base del C.R. Molise per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. per avere lo stesso, in data 2/06/06 all'interno dello impianto sportivo sito in Contrada Serrapiana, Campobasso, durante lo svolgimento di un torneo giovanile, aggredito verbalmente il Sig. Alfonso Sticca, Presidente del Comitato Provinciale di Campobasso, profferendo nei suoi confronti le seguenti parole: "Iacchè del presidente, ruffiano della Federazione, che cazzo ci sei venuto a fare allo stadio, vaffanculo".

Tale deferimento seguiva ad un completo ed esaustivo rapporto dell'Ufficio Indagini iniziato a seguito di esposto-denuncia presentato dalla parte lesa in data 12/06/06. In tale sede venivano ascoltati i diretti interessati ed alcuni testi. Lo stesso incolpato ammetteva di aver mandato lo Sticca "a quel paese".

Riassumendo, i fatti si svolgevano in un unico contesto temporale durato pochi minuti e si concretizzavano in una frase ingiuriosa.

Tutto ciò premesso, rilevato che le parti non hanno depositato memorie; sentito il rappresentante della Procura Federale che concludeva con la richiesta di sei mesi di inibizione, nonché il deferito sig. Siro D'Alessandro; accertata la propria competenza a deliberare in merito; la Commissione osserva in diritto:

- che risulta provata la violazione all'art. 1, comma 1 del CGS, vigente all'epoca dei fatti;
- che, i dirigenti, in particolare i delegati di un settore come quello giovanile a contatto diretto con i ragazzi, sono in primi a dover dare esempio di comportamento corretto e scevro da aggressività;
- che, comunque, nel caso di specie trattasi di un fatto ove l'ingiuria si è concretizzata nell'uso di un termine oramai entrato nel linguaggio e nell'uso comune;
- che inoltre l'incolpato ha collaborato con l'Ufficio Indagini ammettendo prontamente la propria responsabilità;
- visto l'art. 14 comma 1 vecchio CGS;
- visto l'art. 34 comma 2 CGS;

P.Q.M.

infligge al Sig. D'Alessandro Siro la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 27 gennaio 2008.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: INNOCENZO NATIELLO (componente del Consiglio Direttivo AIAC Basilicata e allenatore di base) PER VIOLAZIONE ART. 38 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; CLAUDIO MAZZA (Presidente ASD Vietri e all'epoca dei fatti consigliere della stessa) E CARMINE GRANDE (Consigliere ASD Vietri e all'epoca dei fatti Presidente della stessa) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 38 NOIF E DELLA SOCIETA' ASD VIETRI PER RESPONSABILITA' DIRETTA ED OGGETTIVA (nota n. 1988/174pf06-07/SP/ma del 23.5.2007).

Visti gli atti;

letto l'atto di deferimento, ritualmente notificato, disposto dal Procuratore Federale, in data 23 maggio 2007, nei confronti di:

- Sig. Innocenzo Natiello, componente del Consiglio Direttivo A.I.A.C. Basilicata e Allenatore di base, in ordine alla violazione dell'art. 38, c. 2, Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nel corso della s.s. 2005/06, attività di tecnico in duplice veste, ovvero quale Allenatore di base dell'A.S. Brienza Calcio (società sportiva per la quale era tesserato) e, nel contempo, di fatto, della squadra "Esordienti" del F.C. Vietri (ora A.S.D. Vietri);

- Sig. Claudio Mazza e Sig. Carmine Grande, all'epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente e Consigliere del F.C. Vietri (ora A.S.D. Vietri), in ordine alla violazione dell'art. 1, c. 1, C.G.S. in relazione all'art. 38 NOIF, per aver consentito al Sig. Innocenzo Natiello, già tesserato in forza ad altra società sportiva (A.S. Brienza Calcio), di svolgere attività tecnica di allenatore dei giovani calciatori (cat. Esordienti) del F.C. Vietri (ora A.S.D. Vietri);

- A.S.D. Vietri (già F.C. Vietri nella s.s. 2005/06), per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alle condotte poste in essere dai due propri tesserati;

osservato che i soggetti deferiti non hanno depositato alcuna memoria difensiva;

preso atto della presenza del Sig. Innocenzo Natiello il quale, in via preliminare ha eccepito l'incompetenza della C.D.N., ritenendo competente, in ordine al suo deferimento, la C.D. presso il Settore Tecnico FIGC, concludendo, in ogni caso, per l'integrale proscioglimento;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Dr. Giua, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: a carico del Sig. Innocenzo Natiello la squalifica per mesi 10;

- a carico del Sig. Claudio Mazza l'inibizione per mesi 6;

- a carico del Sig. Carmine Grande l'inibizione per mesi 6;

- a carico dell'A.S.D. Vietri (già F.C. Vietri) l'ammenda di importo pari € 2.000,00;

osservato che il deferimento ha ad oggetto l'attività svolta dal Natiello in veste di allenatore in ambito territoriale (Basilicata), con la conseguenza che ai fini del deferimento é competente la C.D.T. c/o il C.R. Basilicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, seconda parte, CGS.

P.Q.M.

dichiara la propria incompetenza e dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per gli adempimenti del caso.

Il Presidente della C.D.N.
avv. Sergio Artico

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita, dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Alessandro Vannucci, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 gennaio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**RECLAMO DEL CALCIATORE UMBERTO SESTILI AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA DI UN ANNO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria - C.U. n. 33 del 9.11.2007).**

La Commissione disciplinare nazionale, letto il reclamo proposto in favore del sig. Sestili Umberto avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato regionale Umbria:

sentito il difensore che si è riportato alle memorie difensive;

sentito il rappresentante della Procura federale, che ha richiesto dichiararsi la inammissibilità del reclamo.

Osserva quanto segue.

A seguito di deferimento disposto dalla Procura federale la Commissione disciplinare territoriale presso il comitato regionale Umbria, in sede di rinvio dalla Corte di giustizia federale deliberava, in data 08.11.2007 di infliggere al calciatore Sestili Umberto la squalifica di un anno, per violazione degli artt. 94 NOIF e 39 comma 2 del regolamento LND.

Avverso tale provvedimento, pubblicato sul CU n. 33 del 9.11.2007 e notificato alla parte in data 16.11.2007 (v. R.R. in pari data), il Sestili, a mezzo del suo difensore, proponeva reclamo, con atto redatto in data 15.11.2007 e pervenuto a questa Commissione in data 21.11.2007. Successivamente, in data 13.12.2007, il ricorrente trasmetteva a mezzo fax copia della ricevuta relativa alla spedizione della lettera raccomandata indirizzata alla Procura federale in data 12.12.2007, contenente copia del reclamo.

Ciò posto, va rilevata la violazione da parte del reclamante degli artt. 33 n. 5 e 37 n. 1 lett. A) CGS, con conseguente inammissibilità del reclamo.

L'art 33 n. 5 CGS fa obbligo alle parti ricorrenti o reclamanti di comunicare alla controparte nei termini fissati dall'art. 38 CGS i motivi del reclamo o del ricorso.

L'art. 37 n. 1 lett. A) CGS fissa i termini perentori entro i quali deve essere inoltrato l'atto di impugnazione.

Nel caso in esame, appaiono rispettati i termini di presentazione del reclamo, essendo stato inoltrato entro sette giorni indicati dall'art. 38 n. 2 CGS, ma non anche quelli di trasmissione contestuale dell'atto d'impugnazione alla Procura federale, risultando quest'ultimo essere stato spedito il 12.12.2007, quindi oltre il termine fissato dal medesimo articolo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo proposto da Sestili Umberto e dispone incamerarsi la tassa versata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' US FOLGORE VERANO AVVERSO LE DECISIONI  
MERITO GARA CARAVAGGIO-FOLGORE VERANO DELL'1.11.2007 (delibera C.D.  
Territoriale presso il C.R. Lombardia - C.U. n. 22 del 29.11.2007 – Campionato di  
Eccellenza).**

La U.S. Folgore Verano, partecipante al campionato Eccellenza regionale lombardo, con atto del 5 dicembre 2007 ha impugnato la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata a pag. 1475 del C.U. n. 22 del 29 novembre 2007, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo della stessa società avverso la regolarità della gara Caravaggio – Folgore Verano del 1° novembre 2007.

Motiva la ricorrente che alla gara di cui trattasi aveva partecipato il calciatore Crea Roberto, numero sette della distinta della società Caravaggio, che era in posizione irregolare per violazione dell'art. 117 comma 4 NOIF, in quanto nel corso della stessa stagione sportiva aveva dapprima stipulato e rescisso un contratto da professionista per poi sottoscrivere un tesseramento da dilettante, partecipando alla gara in oggetto.

Chiede pertanto la ricorrente a carico della società Caravaggio la punizione sportiva della perdita della gara, con ogni consequenziale pronuncia.

Controdeduce la U.S. Caravaggio, ripercorrendo le date di tesseramento del calciatore, deducendo che al caso di specie sarebbe applicabile l'art. 114 comma 1 NOIF in forza del quale il calciatore Crea Roberto era stato tesserato e concludendo per il rigetto dell'avversa impugnativa.

Allega la controdeducente una decisione della Commissione disciplinare toscana, che aveva giudicato una situazione analoga in modo conforme al proprio convincimento.

Tanto esposto in fatto, ritiene questa Commissione di non doversi discostare dalla decisione del primo giudice.

La società Folgore Verano aveva proposto il ricorso alla Commissione territoriale lombarda, limitandosi ad asserire la posizione irregolare del calciatore Crea Roberto senza tuttavia esporre alcuna motivazione, non potendosi qualificare come tale il generico riferimento all'art. 117 comma 4 NOIF contenuto nel ricorso.

Per cui la Commissione territoriale in applicazione dell'art. 33 comma 6 CGS aveva giudicato inammissibile il reclamo.

Tale decisione, peraltro, non risulta impugnata dall'attuale reclamante, che avrebbe dovuto sostenere l'ammissibilità in prime cure del reclamo, denunciare l'errore dell'organo giudicante e chiedere su questo punto la revoca della decisione, con conseguente definitività della stessa.

P.Q.M.

respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della C.D.N.  
prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 4 gennaio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete

